

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 RECANTE ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI E CHE ABROGA I REGOLAMENTI (CEE) N. 922/72, (CEE) N. 234/79, (CE) N. 1037/2001 E (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI APPLICATIVE.

ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 DICEMBRE 2011, N. 12 (REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI LIMITATAMENTE AL SETTORE ORTOFRUTTICOLO, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 361/2008 DEL CONSIGLIO, DEL 14 APRILE 2008 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 RECANTE ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TALUNI PRODOTTI AGRICOLI - REGOLAMENTO UNICO OCM E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI APPLICATIVE)”.

Sommario

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Capo II

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Art. 2 Riconoscimento

Art. 3 Requisiti

Art. 4 Domanda

Capo III

Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Art. 5 Riconoscimento

Art. 6 Requisiti

Art. 7 Domanda

Capo IV

Verifiche e sanzioni

Art. 8 Verifica del mantenimento dei requisiti

Art. 9 Sospensione, revoca del riconoscimento ed ulteriori sanzioni

Capo V

Programmazione

Art. 10 Programmi operativi

Art. 11 Fondo di esercizio

Art. 12 Presentazione, approvazione e modifica dei programmi operativi

Art. 13 Aiuto finanziario comunitario e nazionale

Art. 14 Gestione e prevenzione delle crisi

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 15 Disposizioni transitorie

Art. 16 Modifiche agli allegati B e C

Art. 17 Abrogazione

Art. 18 Entrata in vigore

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2018, n. 1 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco” e successive modifiche. Attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio), in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e delle relative disposizioni applicative, disciplina l'organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore ortofrutticolo.

Capo II

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Art. 2 (Riconoscimento)

1. La Regione riconosce le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di seguito denominate OP, che perseguono una finalità specifica che include almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che hanno come attività principale, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 del 13 marzo 2017 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali sono riconosciute e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 3
(Requisiti)

1. La Regione riconosce le OP che:

- a) assumono una delle forme giuridiche societarie previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38);
- b) soddisfano i requisiti di cui agli articoli 153 e 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di cui agli articoli 5, 7, 11, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891;
- c) soddisfano gli ulteriori requisiti di cui agli articoli 3 e 10 del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 5927 del 18 ottobre 2017 (Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi), di seguito denominato decreto MIPAAF;
- d) raggiungono i livelli di valore minimo di produzione commercializzata e numero di soci con riferimento ai parametri di riconoscimento regionale indicati nell'allegato A;
- e) hanno la sede operativa nel territorio regionale;
- f) realizzano, all'interno del territorio regionale, il prodotto o i prodotti che concorrono a formare il maggior valore della produzione commercializzata;
- g) operano, con riferimento al prodotto o ai prodotti, precisati nella domanda di riconoscimento, sulla base dell'elenco di prodotti contenuto nell'allegato A.

2. La struttura regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata struttura regionale competente, comunica al Ministero delle Politiche agricole ambientali e forestali e, in qualità di organismo pagatore, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, i livelli di valore minimo di produzione commercializzata ed il numero di soci di cui all'allegato A.

Art. 4
(Domanda)

1. La OP che intende ottenere il riconoscimento presenta alla struttura regionale competente apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta secondo quanto previsto dall'allegato B. La OP inserisce la domanda presentata alla Regione nel sistema informatizzato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera b) del decreto MIPAAF.

2. La struttura regionale competente, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, sulla base della documentazione pervenuta e attraverso accertamenti sul posto, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e nella parte A dell'allegato al decreto MIPAAF, riconosce la OP e provvede a darne comunicazione al Ministero delle Politiche agricole, ambientali e forestali e ad Agea entro i trenta giorni successivi.

Capo III
Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Art. 5
(Riconoscimento)

1. La Regione riconosce le associazioni di organizzazioni di produttori, di seguito denominate AOP, che sono costituite, ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, su iniziativa di OP riconosciute e che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6.

2. Le AOP possono svolgere qualsiasi attività e funzione propria delle OP già riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013.

Art. 6
(Requisiti)

1. La Regione riconosce le AOP che:

- a) assumono una delle forme giuridiche societarie previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38);
- b) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) soddisfano gli ulteriori requisiti di cui agli articoli 8 e 10 del decreto MIPAAF;
- d) hanno sede legale nel territorio regionale e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013;
- e) realizzano all'interno del territorio regionale il prodotto o i prodotti che concorrono a formare il maggior valore della produzione commercializzata.

Art. 7
(Domanda)

1. La AOP che intende ottenere il riconoscimento presenta alla struttura regionale competente apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta secondo quanto previsto dall'allegato C. La AOP inserisce la domanda presentata alla Regione nel sistema informatizzato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera b) del decreto MIPAAF.

2. La struttura regionale competente, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda:

- a) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, sulla base della documentazione presentata, e di quella già in possesso dell'amministrazione regionale riguardante le singole OP socie;
- b) effettua accertamenti a campione con riferimento ai dati anagrafici e catastali dichiarati e alle superfici, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e nella parte A dell'allegato al decreto MIPAAF;
- c) riconosce la AOP e provvede a darne comunicazione al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e ad Agea entro i trenta giorni successivi.

Capo IV
Verifiche e sanzioni

Art. 8
(Verifica del mantenimento dei requisiti)

1. La verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento delle OP e delle AOP di cui agli articoli 3 e 6 sono effettuati dall'organo delegato da Agea, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. La verifica di cui al comma 1 può essere effettuata, qualora necessario, dalla struttura regionale competente, secondo le modalità di cui alla parte A dell'allegato al decreto MIPAAF.

3. Le OP e le AOP che non hanno presentato il programma operativo di cui all'articolo 10 sono sottoposte obbligatoriamente a verifica, una volta ogni cinque anni, dalla struttura regionale competente.

Art. 9

(Sospensione, revoca del riconoscimento ed ulteriori sanzioni)

1. Qualora, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 8, si accerti l'inosservanza di uno dei requisiti per il riconoscimento previsti agli articoli 3 e 6, si applicano le sanzioni stabilite all'articolo 59 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891.

2. Le ulteriori sanzioni e le relative modalità applicative sono disciplinate dall'articolo 26 del decreto MIPAAF e dalle circolari Agea in materia.

Capo V
Programmazione

Art. 10
(Programmi operativi)

1. I programmi operativi perseguono, in conformità all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013,

a) almeno due dei seguenti obiettivi:

- 1) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
- 2) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
- 3) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- 4) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
- 5) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
- 6) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
- 7) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
- 8) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
- 9) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
- 10) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n.1308/2013 e all'articolo 36 del regolamento (UE) n.1305/2013;
- 11) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

b) ovvero due dei seguenti obiettivi:

- 1) pianificazione della produzione, compresi la stima ed il monitoraggio della produzione e del consumo;

- 2) miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati;
- 3) incremento del valore commerciale dei prodotti;
- 4) promozione dei prodotti freschi o trasformati;
- 5) misure ambientali, in particolare quelle relative all'acqua, e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- 6) prevenzione e gestione delle crisi.

2. I programmi operativi di cui al comma 1 sono coerenti con la “Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018 – 2022”, adottata con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 29 agosto 2017, n. 4969, di seguito denominata Strategia nazionale, e, in via alternativa, comprendono:

- a) due o più azioni ambientali;
- b) una o più azioni ambientali la cui spesa è pari almeno al 10 per cento della spesa complessiva del programma operativo.

3. I programmi operativi, che hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque, sono redatti in coerenza con quanto previsto dalle parti B, C e D dell'allegato al decreto MIPAAF.

Art. 11
(Fondo di esercizio)

1. Le OP e le AOP costituiscono un fondo di esercizio, destinato esclusivamente a realizzare gli obiettivi dei programmi operativi e finanziato, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013, attraverso:

- a) i contributi finanziari degli aderenti alla OP e dell'organizzazione stessa, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 ovvero i contributi delle AOP attraverso gli aderenti a tali associazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891;
- b) un aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) l'eventuale aiuto finanziario nazionale aggiuntivo di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Il fondo di esercizio è gestito secondo le modalità di cui all'articolo 15 del decreto MIPAAF.

3. Le OP e le AOP comunicano alla Regione le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 24, comma 2 del decreto MIPAAF.

Art. 12

(Presentazione, approvazione e modifica dei programmi operativi)

1. Le OP presentano, ai sensi del decreto MIPAAF, alla struttura regionale competente i programmi operativi entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello della loro attuazione. Se il programma operativo è presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento o successivamente, nel corso della sua istruttoria, l'approvazione del programma è subordinata al riconoscimento.

2. Le AOP sono autorizzate a presentare un programma operativo, su delega delle OP aderenti, in conformità all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto MIPAAF.

3. Le OP e le AOP, contestualmente alla presentazione dei programmi operativi o alle richieste di approvazione delle rispettive modifiche, comunicano, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891, alla struttura regionale competente, l'importo dei contributi e degli aiuti, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).

4. Il contenuto dei programmi operativi, le azioni ammissibili, nonché la relativa documentazione sono stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892.

5. La struttura regionale competente, effettuati i controlli di cui all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892, adotta, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 uno o più dei seguenti provvedimenti:

- a) approva gli importi dei fondi di esercizio e dei programmi operativi conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a quelle del Capo II del regolamento delegato (UE) n. 2017/891;
- b) approva i programmi operativi a condizione che la OP o la AOP accetti le modifiche prescritte;
- c) non approva i programmi operativi o parti dei medesimi.

6. La struttura regionale competente adotta, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto MIPAAF, i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione del programma operativo, salvo diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891.

7. In caso di approvazione dei programmi operativi entro il medesimo termine di cui al comma 6, la struttura regionale competente comunica alle OP e alle AOP tale decisione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e comunica l'importo dell'aiuto approvato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892.

8. Le OP e le AOP possono presentare alla struttura regionale competente domanda di modifica dei programmi operativi ai sensi dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891, con le modalità previste alla parte B dell'allegato al decreto MIPAAF.

Art. 13

(Aiuto finanziario comunitario e aiuto finanziario nazionale)

1. L'aiuto finanziario comunitario e l'aiuto finanziario nazionale che possono essere concessi alle OP e alle AOP per ciascuno dei programmi operativi e le relative percentuali di calcolo sono disciplinati dagli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Le OP e le AOP presentano ad Agea, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 ed entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata attuata l'annualità del programma operativo, la domanda di aiuto o del relativo saldo. Le rispettive modalità di presentazione sono definite dalle apposite circolari Agea.
3. Le OP e le AOP possono chiedere il versamento di un anticipo, con cadenza quadrimestrale alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891, dalla parte B dell'allegato al decreto MIPAAF e dalle circolari Agea in materia.
4. Le OP e le AOP possono chiedere pagamenti parziali dell'aiuto corrispondente alle spese inerenti al programma operativo già sostenute, con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892.
5. L'aiuto finanziario nazionale di cui al comma 1 è concesso nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto MIPAAF.
6. All'aiuto di cui al comma 5 non si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Art. 14
(Gestione e prevenzione delle crisi)

1. Al fine di prevenire e gestire le crisi dei mercati ortofrutticoli, i programmi operativi delle OP e delle AOP possono prevedere una o più delle misure stabilite dall'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Le misure di cui al comma 1 e le relative modalità applicative sono disciplinate dal Capo III del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e dal Titolo IV del decreto MIPAAF.

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 15
(Disposizioni transitorie)

1. Le OP già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente regolamento che possiedono alla data del 20 ottobre 2017 i criteri minimi di riconoscimento di cui all'allegato D, entro il 30 settembre 2020 si adeguano ai criteri di riconoscimento previsti dall'allegato A.

2. Le OP e le AOP, che alla data del 17 maggio 2014 abbiano già in corso un programma operativo, si adeguano al requisito della percentuale massima delle quote societarie secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto MIPAAF.

Art. 16
(Modifiche agli allegati B e C)

1. Gli allegati B e C del presente regolamento, aventi natura strettamente tecnica, possono essere modificati con determinazione del direttore regionale competente in materia di agricoltura.

Art.17
(Abrogazioni)

1. Il regolamento regionale 16 dicembre 2011, n.12 (Regolamento per l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM e delle relative disposizioni applicative) è abrogato.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

ALLEGATO A

Dimensione Minima del VPC e numero di soci che le nuove OP devono possedere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento e che le OP già riconosciute alla data del decreto MIPAAF devono possedere entro il 30 settembre 2020.

1) VPC

- a) Euro 3.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;
- b) Euro 4.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui al meno uno con codice NC inizia che inizia con 07 o 08;
- c) Euro 200.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia che inizia con 09;
- d) Euro 500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia che inizia con 12 o con la contemporanea presenza di prodotti il cui inizia con NC 9 o NC 12.

In deroga alla lettera a) il volume minimo di produzione commercializzabile è di:

- a1) Euro 1.000.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 07 09 51, 07 09 59, 08 02, 0804 0805 90 00, 08 07 11 00, 08 07 19 00, 0810 90 75 30 e 08 10 90 75 50.

In deroga alla lettera b) il volume minimo di produzione commercializzabile è di:

- b1) Euro 1.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui alla lettera a).

Ai valori del VPC definiti al paragrafo 1) si applica, inoltre, la deroga di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a) del decreto MIPAAF relativamente ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico.

2) Numero minimo di soci = 15 eccetto per funghi, noci e prodotti del codice NC 09 e NC 12 per i quali il numero minimo di soci è 5.

Il numero minimo di produttori è determinato con riferimento alle effettive persone fisiche.

Elenco dei codici doganali e dei corrispondenti prodotti e gruppi di prodotti

Capitolo CN	Codice CN	Designazione	Prodotti	
			Codice NC	Prodotto
07	0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati	0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
	07 03	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati.	07 03 10	Cipolle e scalogni
			07 03 20 00 00	Aglione
			07 03 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei
	07 04	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili, prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati.	07 04 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli
			07 04 20 00 00	Cavoletti di Bruxelles
			07 04 90 10 00	Cavoli bianchi e cavoli rossi
			07 04 90 90	Altri prodotti commestibili del genere brassica
	07 05	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>) fresche o refrigerate	07 05 11 00 00	Lattughe a cappuccio
			07 05 19 00 00	Altre lattughe
			07 05 21 00 00	Cicoria Witloof (<i>Cichorium intybus</i> varietà <i>foliosium</i>)

			07 05 29 00 00	Altre cicorie
07 06	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati		07 06 10 00	Carote e navoni
			07 06 90	Altre radici commestibili
07 07	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati		07 07 00 05	Cetrioli
			07 07 00 90 00	Cetriolini
07 08	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati		07 08 10 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
			07 08 20 00	Fagioli (<i>Vigna spp</i> <i>Phaseolus spp</i>)
			07 08 90 00	Altri legumi
Ex 07 09	Altri ortaggi, freschi o refrigerati esclusi quelli delle sottovoci 07 09 60 91, 07 09 60 95, 07 09 60 99, 07 99 92 10, 07 09 90 90, 07 09 99 60,		07 09 20 00	Asparagi
			07 09 3 000 00	Melanzane
			07 09 40 00	Sedani, esclusi i sedani rapa
			07 09 60 10 00	Peperoni
			07 09 70 00 00	Spinaci, tetragonie, (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
			07 09 99 10 00	Insalate diverse dalle lattughe (<i>Lactuga sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium spp.</i>)
			07 09 99 20 00	Bietole da costa e cardi

			07 09 40 00 00	Capperi
			07 09 50 00 00	Finocchi
			07 09 93 10 00	Zucchine
			07 09 91 00 00	Carciofi
			07 09 99 90	Altri ortaggi e legumi
		Funghi e tartufi	07 09 51	Funghi e tartufi
08	Ex 0802	Altra frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec, (o di betel) e noci di cola e della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00	0802 11 (con guscio)	Mandorle
			0802 12 (sgusciate)	
			08 02 21 00 00 (con guscio)	Nocciole (<i>Corylus spp.</i>)
			08 02 22 00 00 (sgusciate)	
			08 02 31 00 00 (con guscio)	Noci comuni
			08 02 32 00 00 (sgusciate)	
			08 02 41 00 00	Castagne e marroni (<i>Castanea spp</i>)
	08 02 51 00 00	Pistacchi		
			Ex 0802 90	Altra frutta a guscio, escluse noci di arec, (o di betel e noci di cola della sottovoce 08 02 70 00
	08 04	Fichi freschi	08 04 20 10	Fichi freschi

08 05	Agrumi freschi o secchi	08 05 10	Arance
		08 05 20	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
		08 05 40 00	Pompelmi e pomeli
		08 05 50	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i> , e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>))
		08 05 90 00	Altri agrumi tra cui: Cedro (<i>Citrus medica</i>), e Bergamotto (<i>Citrus bergamia</i>)
08 06 10 10	Uva da tavola fresche	08 06 10 10	Uva da tavola fresche
0807	Meloni, (compresi i cocomeri), e papaye freschi	08 07 11 00	Cocomeri
		08 07 19 00	Altri meloni
0808	Mele, pere e cotogne, fresche	0808 10	Mele
		0808 30	Pere
		0808 40 00 00	Cotogne
0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci) prugne e prugnone, fresche	0809 10 00 00	Albicocche
		0809 21 00 00	Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)
		08 09 29 00 00	Altre ciliegie
		0809 30	Pesche, comprese le pesche noci
		0809 40	Prugne e prugnone

	0810	Altra frutta fresca	0810 10 00 00	Fragole
			0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso, e morelamponi
			0810 40	Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>
			0810 50 00 90	Kiwi (<i>Actinidia deliciosa</i>)
			0810 50 00 10	Kiwi (<i>Actinidia sinensis</i>)
			0810 90	Altre frutta fresche
			08 10 90 75 30	Melograno, Fichi d'india
09	0910 20	Zafferano	0910 20	Zafferano
	Ex 0910 99	Timo fresco o refrigerato	Ex 0910 99	Timo fresco o refrigerato
12	Ex 1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano, maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>) rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	Ex 1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano, maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>) rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
	1212 90 00	Carrube	1212 90 00	Carrube

ALLEGATO B

Contenuto della domanda di riconoscimento delle OP.

1. La domanda di riconoscimento delle OP deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del prodotto o dei prodotti in riferimento ai quali si intende operare;
- b) l'indicazione del valore della produzione commercializzata, complessiva e suddivisa per colture e per regioni, calcolato secondo i criteri di cui agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento delegato (UE) n. 2017/892;
- c) i dati catastali relativi alle superfici aziendali dei soci desunti dal fascicolo aziendale aggiornato di ciascun socio;
- d) l'impegno assunto dalla OP a gestire i prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto MIPAAF.

2. La OP allega alla domanda di riconoscimento i seguenti documenti relativi all'organizzazione:

- a) statuto e atto costitutivo conformi al regolamento (UE) n. 1308/2013;
- b) composizione degli organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale rappresentante di presentare la domanda di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento;
- c) elenco dei produttori aderenti, direttamente o tramite altro organismo associativo, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento
- d) bilancio sintetico e analitico o contabile;
- e) certificato di iscrizione al registro delle imprese o autodichiarazione di iscrizione al registro delle imprese;
- f) relazione sulla OP e relativa documentazione comprovanti la regolare disponibilità di personale, infrastrutture ed attrezzature necessari al perseguimento di una finalità specifica che deve includere almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii) del regolamento (UE) n.1308/2013, il rispetto di quanto previsto dall'articolo 154, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'espletamento delle proprie funzioni essenziali come elencate nell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891; rispetto agli **elementi** di cui non dispone in proprio la OP deve specificare come intende sopperirvi;
- g) titolo di proprietà, possesso o disponibilità, tramite propri associati, AOP o filiali anche se controllate per almeno il 90%, delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché, ove pertinenti, i contratti/accordi di esternalizzazione. Per i beni non in diritto di proprietà, dovrà essere documentata

la titolarità in capo al concedente e la disponibilità assicurata per almeno la durata del programma operativo.

h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si dichiara se si sono esternalizzate o meno le attività di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891, con le modalità previste dal medesimo articolo;

i) visure camerali dei soci costituiti in società;

j) tabella con allegata documentazione giustificativa, da cui risulti il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 9 del decreto MIPAAF e dall'articolo 3 del presente regolamento;

k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante che attesta che le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente costituiti ed aggiornati.

ALLEGATO C

Contenuto della domanda di riconoscimento delle AOP

1. La domanda di riconoscimento delle AOP contiene i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del prodotto o dei prodotti in riferimento ai quali si intende operare;
- b) l'indicazione del valore della produzione commercializzata, complessiva e suddivisa per colture, e per regioni, calcolato secondo i criteri di cui agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891;
- c) i dati catastali delle OP aderenti.

2. La AOP allega alla domanda di riconoscimento i seguenti documenti relativi all'organizzazione:

- a) statuto e atto costitutivo;
- b) elenco dei soci delle OP aderenti;
- c) bilancio sintetico e bilancio contabile;
- d) certificato di iscrizione al registro delle imprese o autodichiarazione di iscrizione;
- e) relazione sulla AOP e relativa documentazione comprovanti la regolare disponibilità di personale, le infrastrutture e attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività della AOP ai sensi di quanto previsto dall'articolo 156, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

ALLEGATO D

Dimensione Minima del VPC e numero di soci che le OP già riconosciute, devono possedere al **20 ottobre 2017** ai sensi dell'articolo 28 del decreto MIPAAF e nel rispetto del combinato disposto del decreto MIPAAF 28 agosto 2014, n. 9084 e del già vigente regolamento regionale 16 dicembre 2011, n. 12:

- numero minimo di soci: 10, eccetto per funghi, noci e prodotti di cui ai codici NC 09 e NC 12 per i quali il numero minimo di soci richiesto è 5.

Capitolo CN	Codice CN	Gruppi di prodotto	Parametro di riconoscimento €	Prodotti	
				Codice NC	Prodotto
07		Descrizione del gruppo			
	0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati	2.500.000,00	0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
	07 03	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati.	2.500.000,00	07 03 10	Cipolle e scalogni
			2.500.000,00	07 03 20 00 00	Aglione
			2.500.000,00	07 03 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei
	07 04	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili, prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati.	2.500.000,00	07 04 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli
			2.500.000,00	07 04 20 00 00	Cavoletti di Bruxelles
			2.500.000,00	07 04 90 10 00	Cavoli bianchi e cavoli rossi
			2.500.000,00	07 04 90 90	Altri prodotti commestibili del genere brassica
	07 05	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>) fresche o refrigerate	2.500.000,00	07 05 11 00 00	Lattughe a cappuccio

			2.500.000,00	07 05 19 00 00	Altre lattughe
			2.500.000,00	07 05 21 00 00	Cicoria Witloof (<i>Cichorium intybus</i> varietà <i>foliosium</i>)
			2.500.000,00	07 05 29 00 00	Altre cicorie
	07 06	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	2.500.000,00	07 06 10 00	Carote e navoni
			2.500.000,00	07 06 90	Altre radici commestibili
	07 07	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	2.500.000,00	07 07 00 05	Cetrioli
			2.500.000,00	07 07 00 90 00	Cetriolini
	07 08	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	2.500.000,00	07 08 10 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
			2.500.000,00	07 08 20 00	Fagioli (<i>Vigna spp Phaseolus spp</i>)
			2.500.000,00	07 08 90 00	Altri legumi
	Ex 07 09	Altri ortaggi, freschi o refrigerati esclusi quelli delle sottovoci 07 09 60 91, 07 09 60 95, 07 09 60 99, 07 99 92 10, 07 09 90 90, 07 09 99 60,	2.500.000,00	07 09 20 00	Asparagi
			2.500.000,00	07 09 3 000 00	Melanzane
			2.500.000,00	07 09 40 00	Sedani, esclusi i sedani rapa
			2.500.000,00	07 09 60 10 00	Peperoni
			2.500.000,00	07 09 70 00 00	Spinaci, tetragonie, (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

			2.500.000,00	07 09 99 10 00	Insalate diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium spp.</i>)
			2.500.000,00	07 09 99 20 00	Bietole da costa e cardi
			2.500.000,00	07 09 40 00 00	Capperi
			2.500.000,00	07 09 50 00 00	Finocchi
			2.500.000,00	07 09 93 10 00	Zucchine
			2.500.000,00	07 09 91 00 00	Carciofi
			2.500.000,00	07 09 99 90	Altri ortaggi e legumi
		Funghi e tartufi	500.000,00	07 09 51 07 09 59	Funghi e tartufi
08	Ex 0802	Altra frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec, (o di betel) e noci di cola e della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00	1.000.000,00	0802 11 (con guscio)	Mandorle
			1.000.000,00	0802 12 (sgusciate)	
			1.000.000,00	08 02 21 00 00 (con guscio)	Nocciole (<i>Corylus spp.</i>)
			1.000.000,00	08 02 22 00 00 (sgusciate)	
			1.000.000,00	08 02 31 00 00 (con guscio)	Noci comuni
			1.000.000,00	08 02 32 00 00 (sgusciate)	
			1.000.000,00	08 02 41 00 00	Castagne e marroni (<i>Castanea spp</i>)
			1.000.000,00	08 02 51 00 00	Pistacchi

			1.000.000,00	Ex 0802 90	Altra frutta a guscio, escluse noci di arec, (o di betel e noci di cola della sottovoce 08 02 70 00
08 04	Fichi freschi		500.000,00	08 04 20 10	Fichi freschi
08 05	Agrumi freschi o secchi		2.500.000,00	08 05 10	Arance
			2.500.000,00	08 05 20	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
			2.500.000,00	08 05 40 00	Pompelmi e pomeli
			2.500.000,00	08 05 50	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i> , e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)
			2.000.000,00	08 05 90 00	Altri agrumi tra cui: Cedro (<i>Citrus medica</i>), e Bergamotto (<i>Citrus bergamia</i>)
08 06 10 10	Uva da tavola fresche		2.500.000,00	08 06 10 10	Uva da tavola fresche
0807	Meloni, (compresi i cocomeri), e papaye freschi		500.000,00	08 07 11 00	Cocomeri
			500.000,00	08 07 19 00	Altri meloni
0808	Mele, pere e cotogne, fresche		2.500.000,00	0808 10	Mele
			2.500.000,00	0808 30	Pere

			2.500.000,00	0808 40 00 00	Cotogne
	0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci) prugne e prugnone, fresche	2.500.000,00	0809 10 00 00	Albicocche
			2.500.000,00	0809 21 00 00	Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)
				08 09 29 00 00	Altre ciliegie
			2.500.000,00	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci
			2.500.000,00	0809 40	Prugne e prugnone
	0810	Altra frutta fresca	2.500.000,00	0810 10 00 00	Fragole
			2.500.000,00	0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso, e morelamponi
			2.500.000,00	0810 40	Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>
			2.500.000,00	0810 50 00 90	Kiwi (<i>Actinidia deliciosa</i>)
			2.500.000,00	0710 50 00 10	Kiwi (<i>Actinidia sinensis</i>)
			2.500.000,00	0810 90	Altre frutta fresche
			2.000.000,00	08 10 90 75 30	Melograno, Fichi d'india
09	0910 20	Zafferano	200.000,00	0910 20	Zafferano
	Ex 0910 99	Timo fresco o refrigerato		Ex 0910 99	Timo fresco o refrigerato

12	Ex 1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano, maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>) rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	200.000,00	Ex 1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano, maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>) rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
	1212 90 00	Carrube	500.000,00	1212 90 00	Carrube

Per l'applicazione della tabella si tiene conto delle seguenti indicazioni:

- a) prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione: stesso parametro previsto per i prodotti o i gruppi di prodotto;
- b) in caso di domanda di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN CODE 07 (ortaggi) si applica il parametro complessivo di Euro 3.000.000,00;
- c) in caso di domanda di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN code 08 (frutta) si applica il parametro complessivo di Euro 3.000.000,00;
- d) in caso di domanda di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN code 09 e 12 si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di Euro 500.000,00 in caso di superamento di tale importo;
- e) in caso di domanda di riconoscimento per più prodotti appartenenti alle diverse categorie CN Code 07, CN Code 08, CN Code 09, e CN Code 12, si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri il parametro complessivo di Euro 4.000.000,00 in caso di superamento di tale importo;
- f) in caso di domanda di riconoscimento che verte esclusivamente sui prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (UE) n. 834/2007, i parametri come sopra individuati sono ridotti del 30 per cento.